

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CALLEGARO e CIRAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1996

Introduzione dell'articolo 716-*bis* del codice penale e nuove
norme in materia di allontanamento dei minori

ONOREVOLI SENATORI. - Presentiamo oggi questo disegno di legge che affronta il fenomeno dei minori scomparsi, purtroppo presente anche nel nostro Paese, con l'augurio che possa trovare favorevole consenso presso tutte le forze politiche e che questo problema possa essere affrontato con serenità e serietà, al di là delle ideologie e degli schieramenti.

I dibattiti scientifici e culturali succedutisi nel nostro Paese con sempre maggiore frequenza in tema di minori, hanno maturato nella coscienza collettiva una sempre maggiore consapevolezza della fondamentale importanza che ha per la persona umana un armonico sviluppo della sua personalità nella età dell'infanzia e dell'adolescenza.

Negli ultimi anni si è dovuto registrare, da un lato, un impressionante aumento della criminalità minorile, dovuto al fatto che il minore non è imputabile, dall'altro lato si assiste ad un'esplosione di delitti contro i minori (dai rapimenti alle sottrazioni, alle violenze sessuali, dovuti spesso a fenomeni di pedofilia o commercializzazione di immagini di sesso più o meno violente, in cui vengono coinvolti fanciulli di età sempre più bassa).

È in questo contesto (in cui oggi si trovano i minori) che ipotizziamo il rientro della problematica dei minori scomparsi.

Questo problema apre tante ipotesi comprendenti non solo quanto sopra citato, ma anche il desiderio di fuga dal proprio nucleo familiare, dovuto non solo e non sempre alla voglia di provare emozione, ma a volte legato ad un disagio che il minore si trova a vivere all'interno della famiglia, della scuola, della società.

I dati dei minori scomparsi dal 1° gennaio al 2 settembre del 1995, forniti dal Ministero dell'interno, sono preoccupanti ed in aumento se rapportati agli anni precedenti. 1.442 sono le denunce di allontanamento o sottrazione di minore presentate e per le quali le ricerche sono state attivate nel corso dell'anno: 877 sono maschi (distinti per fasce di età: 55 sono compresi tra la nascita e i 10 anni, 185 tra gli 11 e i 14 anni, 637 dai 15 ai 18 anni), e 1.009 le femmine (per fasce di età: dalla nascita ai 10 anni sono 51; dagli 11 ai 14 anni: 163; dai 15 ai 18 anni: 805).

Se da una parte le denunce di scomparsa rispetto all'anno scorso sono diminuite (anche se va detto che trattasi di denunce presentate per un periodo inferiore a quello dell'anno scorso, e quindi non paragonabile a quello in corso, in quanto mancano ancora tre mesi alla fine dell'anno), dall'altro, il dato complessivo di minori a tutt'oggi da ritrovare è superiore di qualche unità rispetto a quello dell'intero anno passato, ed è preoccupante perchè il fenomeno della scomparsa è in aumento, quindi da non sottovalutare.

Restano ancora da rintracciare complessivamente 709 minori, di cui 387 sono maschi (36 compresi nella fascia di età dalla nascita ai 10 anni, 106 dagli 11 ai 14 anni, 245 dai 15 ai 18 anni) e 322 le femmine (23 in età compresa tra la nascita e i 10 anni, 59 tra gli 11 e i 14 anni, e 240 tra i 15 e i 18 anni).

Se poi guardiamo i dati su base geografica, ci accorgiamo che la maggior parte dei minori scomparsi si concentra nel capoluogo della regione, e che le regioni con il numero più elevato di scomparse sono la Campania (183), la Lombardia (117), ed il Lazio (97); seguono la Puglia (71), la Sicilia (55), il Piemonte (54), l'Emilia-Romagna (34), la Toscana (17), la Calabria (16), il Veneto (14), il Friuli-Venezia Giulia ed il Trentino Alto-Adige (9), le Marche ed il Molise (8), la Basilicata (5), la Liguria e l'Umbria (4), la Sardegna (3), l'Abruzzo

(2); unica oasi felice di questo panorama è la Valle d'Aosta con zero scomparse.

Da questo panorama, si evince che il fenomeno non è solo sinonimo di povertà, anche se certamente anche quella influisce sul disagio minorile, ma soprattutto è indice di un disagio sociale diffuso omogeneamente su tutto il territorio e che va al di fuori delle mura domestiche.

Molte sono le associazioni che hanno mostrato sensibilità verso questo grave problema: tra queste l'ANAI (nata sull'onda della scomparsa nel 1990 di Santina Renda, la bambina di 7 anni di Palermo), la quale conoscendo bene il fenomeno e i dati relativi ai minori scomparsi, più volte si è occupata del fenomeno diffondendo *spot* televisivi allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica ed il Parlamento e denunciando attraverso la stampa i dati relativi.

Riteniamo opportuno quindi che, oggi più di ieri, il Parlamento affronti questo problema, possibilmente prima che esso raggiunga dimensioni impressionanti.

Per evitare che anche da noi possano verificarsi i tristi eventi della civilissima America, dove ogni anno scompaiono più di tremila minori, abbiamo elaborato e sottoponiamo alla vostra attenzione il presente disegno di legge, auspicando che su questa tematica, non affrontata completamente dal nostro attuale ordinamento penale, si trovi una larga convergenza, la stessa magari che si è trovata per la legge sulla violenza sessuale, o per la legge sulla introduzione dell'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole, ritenendo importante e prioritaria l'intera tematica minorile e auspicando, per essa, un impegno che abbia un unico comune obiettivo: «salvare e tutelare i nostri futuri cittadini».

Con il presente disegno di legge si fissano obblighi e norme più severe al fine di poter avere un panorama più completo e verosimilmente più esatto del fenomeno, così da poterlo arginare, se non reprimere.

L'articolo 1, introducendo l'articolo 716-*bis* del codice penale, fissa l'obbligo al genitore e a quanti sono responsabili della custodia del minore di presentare la denuncia di allontanamento o sottrazione del mi-

nore alle autorità entro le dodici ore, pena l'arresto da uno a due anni (primo comma). Considerando che un minore di età inferiore agli anni dieci non si può allontanare da solo, per questo contesto di età si è fissato l'obbligo di presentare la denuncia entro le otto ore e si è previsto l'aumento della pena da un anno a tre anni per i trasgressori (secondo comma).

Allo scopo di scoraggiare le false denunce e tutelare i provvedimenti di adozione di minori, evitando così ai genitori di poter risalire al figlio adottato, si è previsto di punire i genitori che inoltrano una falsa denuncia con l'arresto da due a quattro anni, (terzo comma).

Si è previsto di punire con la pena prevista al primo comma il genitore, o chiunque abbia la custodia del minore, se omette di ritirare la denuncia di scomparsa qualora il minore sia stato rintracciato o abbia fatto rientro nella propria abitazione (quarto comma).

Tenendo presente che quando scomparvero Santina Renda, Pasqualino Porfidia, Piero Parisi (quest'ultimo ritrovato cadavere a tre mesi dalla sua scomparsa), le autorità preposte all'accoglimento della denuncia invitarono le famiglie ad attendere prima di presentare la denuncia, ritardando così di fatto le ricerche e considerando che la tempestività, in questi casi, è un deterrente importante al fine del ritrovamento e della salvezza del minore, si è previsto di punire l'autorità o la persona preposta all'accoglimento della denuncia con l'arresto da sei mesi ad un anno, e di aumentare la pena se l'omissione di accoglimento della denuncia riguarda minori di anni dieci (quinto comma).

L'articolo 2 del presente disegno di legge prevede la costituzione di una struttura adibita al controllo ed alla repressione del fenomeno, con la formazione di nuclei specializzati che sappiano indagare e investigare con opportuni accorgimenti ed il necessario coordinamento.

L'articolo 3 prevede che il Ministro dell'interno fornisca ogni anno al Parlamento i dati dei minori scomparsi ed un'analisi completa del fenomeno, al fine di consenti-

re agli organi di Governo di intervenire ed approntare le misure necessarie per prevenirlo o, quanto meno, arginarlo.

L'articolo 4, al comma 1, estende l'obbligo ai mezzi di informazione di diffondere le immagini dei minori allontanati o sottratti, così come sancito e stabilito al punto E della Carta di Treviso.

Ricordando che i mezzi di informazione possono diffondere l'immagine del minore

previo rilascio di autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, di intesa con il tribunale per i minorenni, per essi, in caso di trasgressione, se trattasi di giornalisti, si applica una ammenda da lire 1 milione fino a lire 3 milioni; se trattasi invece di responsabili delle testate l'ammenda è raddoppiata (articolo 4, comma 2).

L'articolo 5 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Introduzione dell'articolo 716-bis
del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 716 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 716-bis. - *(Allontanamento di minori)*. Il genitore, l'adottante, il tutore, l'affidatario o chiunque altro abbia la cura, la custodia o la sorveglianza del minore è punito con l'arresto da uno a due anni qualora ometta di denunciare all'autorità, entro dodici ore, l'allontanamento o la sottrazione del minore.

Qualora il minore allontanato o sottratto sia di età inferiore ai dieci anni, la denuncia deve essere presentata entro le otto ore. Chi omette di presentare la denuncia entro tale termine è punito con l'arresto da uno a tre anni.

I genitori destinatari di un provvedimento di stato di adottabilità del proprio figlio che denunciano la scomparsa o sottrazione di minore allo scopo di poter risalire ad esso, sono puniti con l'arresto da due a quattro anni.

Il genitore, l'adottante, il tutore, l'affidatario o chiunque altro abbia la cura, la custodia o la sorveglianza del minore, che omette di ritirare la denuncia di allontanamento o sottrazione di minore, qualora esso abbia fatto rientro nella propria abitazione o sia stato rintracciato, è punito ai sensi del primo comma.

L'autorità o la persona preposta all'accoglimento della denuncia di allontanamento o sottrazione di minore, qualora non accolga con immediatezza la denuncia, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno; la pena è aumentata se l'omissione di accoglimento della denuncia di allontanamento o sottrazione di minore riguarda minori di dieci anni».

Art. 2.

(Commissione speciale)

1. Al fine di prevenire e combattere l'allontanamento o la sottrazione di minori, presso il Ministero dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione speciale addetta al controllo ed alla repressione del fenomeno, formata da nuclei specializzati nelle indagini e nelle investigazioni.

Art. 3.

(Informazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'interno trasmette al Parlamento una relazione annuale sul fenomeno dell'allontanamento dei minori, comprensiva dei dati di denunce di allontanamento o sottrazione, dei dati sui minori rintracciati e di quelli ancora da rintracciare e dei dati sui minori allontanati o sottratti più volte nel corso di un anno.

2. Il Ministro dell'interno trasmette, altresì, al Parlamento, in relazione ai minori ritrovati o che spontaneamente hanno fatto ritorno alle loro abitazioni, l'analisi completa delle condizioni in cui essi si trovavano al momento del ritrovamento o del rientro nella propria abitazione e l'indicazione dei motivi e delle cause dell'allontanamento o della sottrazione.

Art. 4.

(Obbligo per i mezzi di informazione di diffondere le immagini dei minori allontanati o sottratti)

1. I mezzi di informazione radiotelevisivi e della stampa, pubblici e privati, devono obbligatoriamente diffondere le immagini dei minori allontanati o sottratti.

2. Allo scopo di tutelare e salvaguardare i minori adottati ed i provvedimenti di adozione, scoraggiando le false denunce di al-

lontanamento o sottrazione, la diffusione obbligatoria dell'immagine del minore attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa deve essere autorizzata dal Ministero dell'interno, di intesa con il tribunale per i minorenni. I trasgressori, se giornalisti, sono puniti con un'ammenda da lire un milione fino a lire tre milioni; se la trasgressione è compiuta dai responsabili delle testate di informazione l'ammenda è raddoppiata.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

